



Comune di CASIRATE d'ADDA

Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO

Prot. n°	4806		Ordinanza n°	01/2022
-----------------	-------------	--	---------------------	----------------

Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione della Pollinosi da Ambrosia Artemisiifolia.

IL SINDACO

- ◆ **Premesso** che negli anni passati si è riscontrata la presenza sul territorio comunale della pianta erbacea "Ambrosia Artemisiifolia", e che la stessa risulta causa di rilevanti affezioni allergiche in circa il 10 % della popolazione, interessando l'apparato respiratorio e visivo; essendo altamente allergizzante e, in molte zone della Lombardia, è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;
- ◆ **Preso atto** che durante la stagione pollinica 2021 si è riscontrato un generale incremento dei livelli di polline rispetto al 2020; tuttavia, grazie alle azioni di prevenzione attuate dalle ATS e dai Comuni, in sinergia con la diffusione spontanea dell'Ophraella Communa, insetto che si ciba di Ambrosia;
- ◆ **Dato atto** che un'ampia percentuale di popolazione riferisce sintomi stagionali legati ai pollini, indicati come rinite allergica, e che quest'ultima è spesso associata all'asma allergica, la quale, se in forma da moderata a grave, può essere considerata come uno dei principali fattori di rischio per gravi malattie polmonari croniche;
- ◆ **Considerato** che l'Ambrosia:
 - è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
 - cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- ◆ **Rilevato** che:
 - l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
 - la manutenzione delle aree verdi - ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate - può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;
- ◆ **Ritenuto** di dover disporre misure di contrasto alla diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di limitare possibili cause che possano influire negativamente sulla salute dei cittadini, con particolare riferimento all'apparato respiratorio;
- ◆ **Ritenuto**, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;



Comune di CASIRATE d'ADDA

Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO

- ◆ **Dato atto** che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;
- ◆ **Vista** l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";
- ◆ **Viste** le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;
- ◆ **Vista** la nota ATS – Agenzia di tutela della Salute di Bergamo del 30.05.2022 Prot. n° 0052181, pervenuta in data 30.05.2022 al Prot. n° 4443 con la quale, stante l'imminenza del periodo di maggior diffusione dell'*Ambrosia Artemisiifolia*, viene evidenziata la necessità di provvedere all'esecuzione degli interventi atti al contenimento della diffusione della pianta erbacea, indicando i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'allegato tecnico 2022 alla nota trasmessa dall'ATS (prot. n° U.0052181.30-05-2022.h.12:48);
- ◆ **Visto** il Regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;
- ◆ **Visto** l'Articolo 22 del vigente Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/03/2013 - Spazi ineditati e aree abbandonate o dismesse:
 1. Gli spazi ineditati e le aree abbandonate o dismesse, non possono essere lasciati in stato di abbandono ma devono essere soggetti a manutenzione periodica (ivi compresi interventi periodici di derattizzazione) assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte degli enti o dei soggetti proprietari.
 2. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o possono determinare gravi situazioni igienico-sanitarie, devono essere adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, a cura e spese degli enti o dei soggetti proprietari, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione anche nel rispetto del titolo I e titolo II del R.L.I. vigente.
 3. Per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro, l'Amministrazione può prescrivere che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni di aspetto decoroso, che diano garanzie di stabilità e durata;
- ◆ **Richiamata** la Legge Regionale del 26.10.1981 n° 64: *norme per l'esercizio delle funzioni di Igiene e Sanità Pubblica, successive modifiche ed integrazioni*;
- ◆ **Visto** il Regolamento Locale d'Igiene, approvati con delibera di G.R. Lombardia n° 49784 del 28.03.1985 e n° 52097 del 07.05.1985, successivamente integrato e modificato con delibera di G.R. Lombardia n° 4/45266 del 25.07.1989;
- ◆ **Visto** il d.P.R. del 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.: Norme in materia ambientale;
- ◆ **Visto** l'Art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27/07/1934 n° 1265;
- ◆ **Visto** l'Art. 50 comma V e Art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- ◆ **Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di



Comune di CASIRATE d'ADDA

Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO

legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25 ad un massimo di €500, secondo la procedura previste dalla L. n. 689 del 24.11.1981;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
 - Agli Amministratori di condominio;
 - Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
 - Al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità -;
 - AL Responsabile Settore Strade della Provincia di Bergamo;
1. **di vigilare**, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di *Ambrosia Artemisiifolia* nelle aree di loro pertinenza;
 2. **di eseguire** periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità (prot. n° H1.2012.0012379 del 18.04.2012);
 3. **di effettuare** gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - I° **sfalcio** ultima settimana di luglio;
 - II° **sfalcio** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto;
 4. **di utilizzare**, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'*Ambrosia* indicati nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità proc. n° H1.2012.0012379 del 18.04.2012 secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito agricolo**: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
 - **in ambito urbano**: pacciamatura e estirpamento;
 5. **di concedere**, per il solo ambito agricolo, l'**esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. [n caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre];

INVITA

La cittadinanza a:

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di *Ambrosia Artemisiifolia*.



Comune di CASIRATE d'ADDA

Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO

AVVERTE


La cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni - non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia - sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 m²;
 - da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 m²;
2. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
3. gli Ufficiali della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura dei verbale di inadempienza all'ordinanza;
4. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico:
 - al Prefetto di Bergamo, entro 30 (trenta) giorni;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni, nei casi e nei modi previsti dalla Legge del 06.12.1971, n° 1034;
 - al Capo dello Stato, nei casi e nei modi previsti dal D.P.R. del 24.11.1971, n° 1199, entro 120 (centoventi) giorni.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

5. Che la presente ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione, ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 e successivi, della Legge 07.08.1990, n° 241, dell'avvio di procedimento;

Casirate d'Adda, 09 giugno 2022

IL SINDACO

Dott. Arch. Manuel CALVINO



Responsabile del Procedimento: Arch. Luca Mazzoleni
Ufficio Tecnico Comune di Casirate d'Adda – BG
Tel. 0363.870035.